

**Una recente pronuncia di merito sulla corretta interpretazione
dell'art. 14 quaterdecies co. 3 lett. c) l. 3/12**

Il Tribunale di Firenze, in data 12 maggio 2022 ha emesso decreto ai sensi dell'art. 14 *quaterdecies* l. 3/2012 ossia, ha accolto la domanda di esdebitazione del c.d. debitore incapiente.

Si tratta di una delle prime pronunce della giurisprudenza di merito poiché la possibilità, per il c.d. debitore incapiente, è stata introdotta, nella predetta l. 3/12, con il d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020.

Il caso affrontato ha richiesto l'esame e la risoluzione di molteplici questioni anche di ordine pratico su cui, in effetti, stante la recente previsione normativa, ancora vi sono state specifiche pronunce in merito. Tra le questioni esaminate, in particolare, si segnala quella che attiene la corretta interpretazione dell'art. 14 *quaterdecies* co. 3 lett. c) l. 3/12.

Tale norma, infatti, dispone che ai fini della completezza della documentazione da allegare alla domanda, è necessario la presentazione delle dichiarazioni degli ultimi tre anni.

Nel caso affrontato, tuttavia, l'istante negli ultimi tre anni non è stata titolare di redditi imponibili e, in ragione di ciò, non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi.

Per dimostrare, dunque, che la documentazione era completa (nonostante la mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi⁹, in qualità di Gestore della Crisi è stato necessario:

- a) verificare preliminarmente la titolarità di diritti reali su beni immobili (tramite visure ipotecarie e catastali);
- b) analizzare le entrate sul conto corrente al fine di verificare l'eventuale percezione di redditi imponibili
- c) esaminare il cassetto fiscale dell'istante;
- d) richiedere all'Agenzia delle Entrate se risultavano irregolarità/accertamenti nei confronti dell'istante.

Dalle verifiche effettuate è stato possibile riscontrare che, in effetti, l'istante negli ultimi tre anni non è stata titolare di redditi imponibili e, conseguentemente, che la stessa non era obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi.

Degli esiti di dette verifiche è stato dato riscontro nella relazione particolareggiata ed il Giudice, in ragione di quanto documentato (anche) nella relazione particolareggiata ha ritenuto completa la documentazione allegata alla domanda.

L'art. 14 *quaterdecies* co. 3 lett. c) l. 3/12, dunque, correttamente è stato interpretato nel senso che l'obbligo di allegare le dichiarazioni tributarie ricorre ove l'istante aveva l'obbligo di presentare le dichiarazioni degli ultimi tre anni.

Diverso, invece, ad avviso dello scrivente, è il caso in cui il Gestore riscontri, in sede di verifica della documentazione, il mancato rispetto dell'obbligo di presentare la dichiarazione fiscale da parte dell'istante.

In tale ultima ipotesi, infatti, la mancata presentazione della dichiarazione tributaria comporterebbe, in via consequenziale, che il Gestore, in sede di valutazione della completezza della documentazione alla domanda di esdebitazione *ex art. 14 quaterdecies l. 3/12* dovrebbe ritenere la stessa incompleta.

Avv. Lorenzo Ferrara

Produzione riservata – 5 giugno 2022



AVVOCATI
STUDIO LEGALE

AVVOCATI
STUDIO LEGALE

